

**Tribunale di Verona – Sez.Fall. – Decreto 6.3.2012  
(Presidente PLATANIA – Rel. D’AMICO)**

IL TRIBUNALE di VERONA

- Il sezione civile -

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Fernando Platania ..... Presidente
- 2) dott. Ernesto D’Amico ..... Giudice del.
- 3) dott. Francesco Fontana ..... Giudice

nel procedimento n. 19/2010 RG, pendente ex artt. 160 e ss.

I.f. su istanza di SG srl in liquidazione, ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che con ricorso depositato il **12.7.2010** la società istante proponeva un concordato preventivo senza classi, con la previsione di pagare integralmente i debiti in prededuzione e privilegiati, nonché i chirografari nella percentuale minima del 25,91%, a fronte della liquidazione di tutti i cespiti patrimoniali societari (aventi il valore minimo dichiarato di € 126.107.933);

premesso che, con la relazione depositata ex art. 172 L.F., il commissario giudiziale faceva presente come l’attivo concordatario ammontasse ad € 68.588.945, somma questa insufficiente a pagare il passivo in prededuzione e privilegiato (pari ad € 121.525.433);

premesso che, sia per il tempo nel frattempo trascorso che

per le osservazioni del commissario giudiziale, la società istante proponeva, con atto del **19.7.2011**, una modifica delle condizioni del concordato (corredata sia da un'attestazione svolta ex art. 160 L.F. che da una svolta ex art. 161 L.F), secondo cui una parte delle spese originariamente esposte in prededuzione per € 8.427.000 (relative ai compensi dell'attestatore e dei professionisti impiegati nella predisposizione e presentazione del concordato) sarebbe stata "derubricata" al chirografo per € 3.427.000, con la formazione di una classe prevedente una soddisfazione pari all'1%;

premesso che, sempre con la suddetta modifica, i creditori privilegiati sarebbero stati pagati per l'intero, eccezion fatta per i crediti previdenziali e tributari, per i quali si prevedeva rispettivamente una soddisfazione del 77% e dello 0%, con la conseguente formazione di una classe chirografaria relativa al complesso dei crediti previdenziali e tributari non soddisfatti (€ 3.330.445), con una loro soddisfazione pari al 5%;

premesso che venivano costituite infine altre due classi di chirografari, relative rispettivamente ai crediti vantati dalle banche (percentuale di soddisfazione del 6%) e da tutti gli altri creditori chirografari (percentuale di soddisfazione del 10%);

rilevato che, a fronte del suddetto atto del 19.7.2011, il

collegio, con decreto del 13.10.2011, riteneva esservi una radicale trasformazione “in pejus” (e non una semplice rettifica dei tempi e della percentuale di soddisfazione dei crediti) dell’originaria proposta (ciò richiedendo un nuovo ed ulteriore esame del Tribunale sotto il profilo della rispondenza della stessa nuova proposta alle condizioni di ammissibilità previste dalla legge) e quindi, con il suddetto decreto, sottoponeva all’istante varie osservazioni e quesiti, rinviando il procedimento per la comparizione della debitrice; ritenuto che a tale udienza dell’11.11.11 quest’ultima, con memoria depositata in pari data, modificava ancora la proposta di concordato e depositava un’ulteriore integrazione di asseverazione, nel senso che:

1. quanto alle spese di procedura ed a quelle di compenso dei professionisti (originariamente esposte complessivamente in prededuzione per € 8.427.000, poi parzialmente “derubricate” al chirografo per € 3.427.000, con la formazione di una classe prevedente una soddisfazione pari all’1%), si scomponeva ulteriormente l’importo di € 5.000.000 - come sopra già indicato in prededuzione - in € 3.337.822 da pagarsi ancora in prededuzione e in € 1.662.178 da pagarsi in privilegio (si rinunciava ai crediti prima inquadrati nella classe chirografaria prevedente una soddisfazione pari all’1%);
2. quanto ai suddetti crediti, pur a fronte della ripartizione

che precede, si riaffermava la loro natura prededucibile, lasciando il riconoscimento della stessa al giudizio di omologa;

3. i creditori ipotecari e privilegiati sarebbero stati pagati per l'intero;
4. i creditori chirografari sarebbero stati soddisfatti con una percentuale dell'1,71%;

rilevato che, in relazione alla suddetta memoria dell'11.11.11, il Tribunale, preso atto dell'intervenuta proposizione di una nuova domanda e a fronte delle osservazioni del commissario giudiziale (svolte con memoria depositata il 7.12.2011), riteneva necessario nuovamente sentire la debitrice ex art. 162 L.F. in camera di consiglio (v. decreto del 20.12.2011);

rilevato che nella conseguente udienza del **3.2.2012** la società debitrice depositava un'ulteriore memoria, con cui:

- A. si presentavano "istanze di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182 ter L.F.", prodotte sub 8, 9 e 10;
- B. si confermava "la proposta di modifica della domanda, di cui alla memoria ... 11.11.2011, con le seguenti classi al chirografo: CLASSE 1, formata dal credito, per la parte in chirografo degli Istituti di Credito che vantano anche un credito ipotecario ... La percentuale di pagamento proposta per la classe 1 è pari al 1,71%. CLASSE 2, formata dal credito degli Istituti di previdenza (INPS ed INAIL) per sanzioni e interessi al chirografo ex lege ... La

percentuale di pagamento proposta per la classe 2 è pari al 30%. CLASSE 3, formata da tutti gli altri creditori chirografari naturali. La percentuale di pagamento proposta per la classe 3 è pari al 1,71%”;

rilevato che, di fronte a tali istanze, il collegio si riservava di decidere, concedendo termine alla debitrice e al commissario per il deposito di memorie;

rilevato che ciò avveniva, depositando in data 15.2.2012 il commissario una relazione e in data 17.2.2012 la debitrice una memoria, a cui allegava una “integrazione relazione ex articolo 161 III comma”;

considerato che per quanto concerne la modifica della proposta dopo l’apertura della procedura e nei termini di cui all’art. 175, secondo comma L.F., ferma restando la pacifica ammissibilità di modifiche migliorative, si ritengono oggi anche ammissibili modificazioni peggiorative della proposta (ante riforma la giurisprudenza prevalente riteneva inammissibili le modifiche *in pejus*: v. Trib. Roma, 2.2.1994, in Fallimento, 1994, 648), e ciò anche dopo l’ammissione alla procedura;

ritenuto che, pertanto, il giudice dovrà qualificare tali modifiche (migliorative e non) come meramente **quantitative** (in caso di semplice incremento del passivo o di diminuzione del valore dell’attivo, con riflessi, quindi, solo sulla percentuale offerta, senza modifiche del “genus” originario della domanda) o come **qualitative** (direttamente relative alla struttura del piano o della

proposta);

considerato che, pertanto, nella prima ipotesi di modifiche quantitative non sembra necessaria una nuova decisione del tribunale in ordine all'ammissibilità (in quanto il patrimonio ceduto è stato già valutato dal Collegio e la sua diversa stima o collocazione non influisce sul già espresso giudizio di legittimità, richiedendo la modifica solo un giudizio di convenienza nell'ambito di un concordato rimasto comunque nelle sue linee guida eguale a sé stesso, a tal fine essendo necessaria solo una nuova relazione del commissario);

ritenuto che, viceversa, nella seconda ipotesi di modifiche qualitative e strutturali, si impongono un nuovo giudizio di ammissibilità del tribunale e una nuova relazione del commissario, proprio per la diversità qualitativa della proposta e, verosimilmente, del piano sottostante;

considerato che quest'ultima ipotesi si realizza per esempio quando si prevede una differente suddivisione in classi del ceto creditorio (v. Trib. Milano, Sez. Fall., 20.10.2011 – <http://www.ilfallimentarista.it>);

ritenuto che l'odierna debitrice, con le varie istanze del 12.7.10, 19.7.11, 11.11.11 e 3.2.12, proponeva quindi quattro diverse proposte (si noti che, a conferma dell'autonomia e indipendenza delle stesse, tali proposte venivano difatti sempre accompagnate da relazioni svolte, a seconda dei casi, ex art. 161 co. III o ex art. 160 co. II L.F.), ciascuna delle quali, per

conseguenza, implicava una tacita rinuncia a quella precedente;

considerato che, quindi, il tribunale volta per volta convocava la debitrice ex art. 162 co. I L.F., non riuscendo peraltro a pronunciarsi ex art. 162 co. II L.F. per l'intervento di nuove proposte (a conferma, v. i decreti del 13.10.11 e del 20.12.11); ritenuto che quanto premesso e considerato impone di considerare la proposta del 3.2.12 come nuova e autonoma proposta, su di essa potendosi e dovendosi esercitare il vaglio di ammissibilità del tribunale ex art. 162 L.F.;

considerato che ciò è comprovato dal fatto che, pur richiamandosi la precedente proposta dell'11.11.11, al contenuto della medesima si aggiungevano tre nuove classi di creditori chirografari e varie istanze di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182 ter L.F., con ciò evidentemente realizzandosi modifiche qualitative e strutturali al contenuto della precedente proposta dell'11.11.11;

ritenuto che tali ultime istanze ex art. 182 ter L.F. attengono al piano concordatario proposto il 3.2.12, posto che: le istanze venivano depositate presso gli Enti destinatari in data 3.2.12, in adempimento al disposto dell'art. 182 ter co. I e II L.F.; le istanze venivano espressamente riferite al piano di concordato dell'11.11.11, peraltro come sopra richiamato dal piano del 3.2.12; non si possono certo riferire le istanze in questione a precedenti proposte concordatarie (e considerarle quindi come

tardive) perché, come s'è visto, le proposte precedenti a quella del 3.2.12 sono state implicitamente rinunciata (si noti che la debitrice, nella prima proposta del 12.7.10 aveva solo preventivato la presentazione di istanza ex art. 182 ter L.F., senza ulteriore seguito concreto);

considerato che l'attestatore, nella sua "integrazione relazione ex articolo 161 III comma" allegata alla memoria depositata dalla debitrice il 17.2.2012, si limita ad effettuare delle precisazioni sulle dichiarazioni di credito di Equitalia Polis spa, Equitalia Nomos spa ed Equitalia Nord spa, nonché sul pagamento del credito verso Gestioni Alberghiere;

ritenuto che, pertanto, con tale relazione non si attesta ex art. 161 in modo analitico e compiuto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario desumibili dalla proposta del 3.2.12, anche sotto il profilo dell'introduzione delle tre nuove classi e delle proposte di transazione fiscale;

ritenuto, inoltre, che nella proposta in esame non si indicavano i tempi di realizzazione dell'attivo e di soddisfazione dei creditori (v. però Cass. Civ., 23.6.2011 n. 13817);

considerato che, conseguentemente, tali mancanze rendono inammissibile la proposta del 3.2.12;

rilevato inoltre che il P.M., intervenuto all'udienza del 3.2.12, ha chiesto il fallimento della debitrice;

considerato che la richiesta della dichiarazione di fallimento da parte del P.M. (cui si riferiscono gli artt. 162 II co., 173 II co.,



179 e 180 VII co. L.F.) appare esercitabile fuori dai casi previsti dall'art. 7 L.F., posto che la qualità di parte necessaria del P.M. nella presente procedura legittima tale richiesta indipendentemente dalla eventuale rilevazione dell'insolvenza ex art. 7 cit. (v. Corte App. Bologna, 1.6.2009 – [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)); ritenuto infatti che il P.M. è parte necessaria della procedura di concordato sin dalla proposizione della domanda, che, infatti, deve essergli comunicata ex art. 161 u.c. L.F., tale qualità svincolando quindi la sua legittimazione nel concordato dai limiti dell'art. 7 L.F.;

considerato, del resto, che non vi sono norme che impongano alle parti di motivare in modo particolare la propria istanza di fallimento o di obbligare comunque il tribunale ad un vaglio sulla congruità motivazionale di tali istanze, dovendo il tribunale dichiarare il fallimento in base ai risultati della sua autonoma istruttoria;

ritenuto che, del resto (a prescindere dal non significativo, mero dato letterale del rinvio che l'art. 7 L.F., nel suo inizio, fa al potere di iniziativa del P.M. contemplato dal precedente art. 6 co. I), una parte della dottrina ha condivisibilmente rilevato come, conseguentemente all'eliminazione del fallimento d'ufficio e in osservanza delle perduranti finalità pubblicistiche del fallimento, al P.M. debba ritenersi attribuito un ampio potere "di chiusura", così dovendosi conferire all'art. 7 solo il compito di indicare le ipotesi in cui l'iniziativa del P.M. è obbligatoria;

considerato che, in ogni caso, quando il P.M. chiede la dichiarazione di fallimento, non deve dimostrare comunque la sussistenza di un interesse generale o pubblico che lo muove, ma solo la sussistenza dei presupposti necessari per il fallimento, nel caso di specie chiaramente sussistenti, perché già accertati dal commissario giudiziale nella relazione depositata ex art. 172 L.F. (v., p. es., pag. 15);

ritenuto peraltro che l'udienza del 3.2.12 era stata fissata solo ex art. 162 L.F. per discutere sulla ammissibilità della proposta di concordato dell'11.11.11 e che, all'udienza medesima, la richiesta di fallimento veniva proposta dal P.M. per la prima volta, con ciò rendendosi necessaria ex art. 15 L.F. una nuova audizione della debitrice, a pena di non rispettare le garanzie costituzionali immanenti ad ogni ipotesi di dichiarazione di fallimento;

#### DICHIARA

l'intervenuta rinuncia alle proposte di concordato del 12.7.10, 19.7.11 e 11.11.11, come sopra meglio individuate;

#### DICHIARA

l'inammissibilità della proposta di concordato del 3.2.2012;

#### FISSA

ex art. 15 L.F. l'udienza collegiale del XY ore W, per la comparizione della società istante SG srl in liquidazione avanti a sé;

#### DISPONE

che il presente decreto sia notificato a quest'ultima, a cura del commissario giudiziale, entro il ..... ;

AVVISA

la società debitrice che il conseguente procedimento sarà volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ove ne sussistano i presupposti;

FISSA

il termine di sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie, deposito di memorie e documenti da parte della società istante.

Si comunichi ai creditori e al P.M.

Verona, 6 marzo 2012